



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRANATA ENRICO

Seduta del 30/04/2020

FATTO

Con ricorso presentato il 6.12.2019, preceduto da reclamo del 25.9.2019, i ricorrenti espongono di essere contitolari dei Buoni Fruttiferi Postali, serie "Q/P", n. ***060, del valore facciale di Lit. 2.000.000 e n. ***061, entrambi del valore facciale di Lit. 2.000.000 e sottoscritti il 9.6.1989, nonché del Buono Fruttifero Postale, serie "Q/P" n. ***067, del valore facciale di Lit. 2.000.000, sottoscritto il 3.10.1989.

Specificano che detti Buoni sono stati emessi in formato cartaceo, su un modulo appartenente alla serie "P", ma con apposizione sulla parte anteriore del timbro "Serie Q/P" e sul retro di un timbro che modifica i tassi di interesse applicati dal 1° fino al 20° anno.

Evidenziano che il timbro nulla ha invece modificato con riferimento al periodo successivo al 20° anno, per il quale i Buoni riportano la seguente pattuizione: *"più lire 516.900 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione"*.

Riferiscono che l'intermediario convenuto intende rimborsare un importo inferiore a quello indicato sul retro dei titoli per i bimestri successivi al 20° anno dall'emissione, come loro comunicato in data 14.10.2019, a seguito di richiesta di conteggio dell'importo da liquidare alla scadenza dei titoli, ora decorsa.



Chiedono che sia loro riconosciuto quanto dovuto, nello specifico che gli interessi maturati dal 21° anno fino al 31 dicembre del 30° anno dall'emissione siano corrisposti secondo le condizioni originariamente stampate a tergo dei Buoni.

Con le controdeduzioni, l'intermediario resistente osserva che i BFP in questione, recanti il timbro della serie "Q/P", risultano appartenere alla serie "Q". Come previsto dall'art. 5 del Decreto del Ministro del Tesoro del 13.6.1986, tali Buoni sono costituiti dal cartaceo della precedente serie P, su cui esso intermediario, in ottemperanza al disposto del detto D.M., ha apposto due timbri, in particolare: i) sul fronte dei titoli, in modo chiaro ed univoco, il timbro recante la lettera corretta della serie di appartenenza (Serie Q/P); ii) sul retro dei titoli, in modo chiaro ed univoco, il timbro dei nuovi tassi degli interessi applicati.

Evidenzia che il D.M. del 13.6.1986 dispone all'art. 4 che *"Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera 'Q', i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale e interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi"*. Aggiunge che l'art. 5 del D.M. dispone che *"Sono a tutti gli effetti titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera Q, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie P emessi dal 1 luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura 'serie Q/P', l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Evidenzia che detto D.M. stabilisce i tassi di interesse da applicare alla serie "Q" sino al 20° anno dall'emissione (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° sino al 30° anno sulla base dell'interesse corrisposto al 20° anno; afferma che, per il periodo dal 21° al 30° anno, continuava pertanto ad essere prevista la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice in base al massimo raggiunto e cioè del 12 %, come indicato nel D.M. e nel timbro.

Osserva che se si fosse attesa la stampa e la messa a disposizione dei propri uffici dei nuovi moduli si sarebbe generato un danno nelle casse dello Stato per ogni giorno di ritardo di emissione dei Buoni serie "Q"; aggiunge che non si può inoltre ritenere che, all'epoca dell'emissione, vigesse una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento in danno dei risparmiatori indirizzati sui BFP (richiama Cass, SS.UU., n. 3963/2019).

Evidenzia di aver apposto, in applicazione del disposto dell'art. 5 del D.M. del 13.6.1986, sul fronte dei titoli un timbro con la "Serie Q/P" e sul retro un timbro recante, oltre al riferimento alla Serie "Q/P", la misura dei nuovi tassi di interesse come indicati nella tabella allegata a detto D.M.

Rappresenta di aver corrisposto alla parte ricorrente, alla scadenza, esattamente quanto stabilito dagli art. 4 e 5 del D.M. del 13.6.1986 e indicato nel timbro.

Evidenzia che, in applicazione del D.M., doveva essere apposto il timbro contenente l'indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno dall'emissione, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso massimo raggiunto e cioè, per i Buoni in questione, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15%).

Afferma che, come recentemente ribadito dalla suddetta sentenza della Suprema Corte, parte ricorrente avrebbe dovuto ben conoscere quanto stabilito da detto D.M. ed in particolare che per il terzo decennio le sarebbe stato corrisposto un importo bimestrale calcolato in base al tasso d'interesse massimo raggiunto nei primi 20 anni e cioè, per i Buoni appartenenti alla serie "Q/P", da calcolarsi al tasso del 12%.

Afferma che non deve quindi ritenersi applicabile il principio del legittimo affidamento del cliente nel vedersi riconoscere il rendimento della serie "P".



Osserva che il D.M. del 13.6.1986, nello specifico l'art. 5, stabilisce che sul modulo della serie "P" venga apposto un timbro che riporti i nuovi tassi e non anche i nuovi importi e che pertanto, in piena coerenza con la determinazione ministeriale, ha provveduto a indicare con il timbro apposto sul retro dei titoli i "nuovi tassi" e non anche le "somme complessivamente dovute"; aggiunge che è evidente che il legislatore, nel momento in cui ha consentito di utilizzare i moduli della precedente serie "P" per il collocamento della nuova serie "Q", ha ritenuto idonea tale modalità di aggiornamento in considerazione del fatto che nulla veniva modificato in ordine alle modalità di calcolo delle somme dovute per l'intera durata del finanziamento. Ribadisce che pertanto, quanto all'ultimo decennio di durata, si applica il massimo interesse raggiunto dal Buono, la cui misura risulta correttamente indicata nel timbro apposto al momento della sottoscrizione.

Rileva che è errato il riferimento, su cui poggiano varie decisioni dei Collegi ABF, alla pronuncia della Corte di Cassazione, SS.UU., n. 13979/2007, poiché tale sentenza nega la sussistenza di un affidamento in capo al sottoscrittore di un Buono della Serie "Q/P" in assenza di indicazione sul Buono medesimo dei tassi di interesse relativi all'ultimo decennio. Inoltre tale sentenza aveva ad oggetto un BFP sul quale sin dal momento dell'emissione, per un errore da imputarsi all'operatore postale, era stato apposto un timbro riportante l'indicazione della serie e dei rendimenti di una tipologia non più in emissione già al momento della sottoscrizione dei titoli. Nel caso in esame, invece, sono stati apposti i timbri come indicato nel D.M. e corrisposti al sottoscrittore esattamente gli interessi e gli importi bimestrali indicati da tale provvedimento; richiama, a sostegno, le ordinanze del Tribunale di Catania del 30.11.2017 e del 26.3.2018, del Tribunale di Termini Imerese del 14.5.2017 e del 3.12.2018, del Tribunale di Monza del 26.10.2017 e del Tribunale di Verona dell'8.5.2018 nonché la sentenza del Tribunale di Ancona n. 715/2019.

Evidenzia che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. del 13.6.1986 ha assolto pienamente alle funzioni di conoscenza e di trasparenza e che, non essendo titoli di credito, non si applicano ai BFP i principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità.

Afferma che è pretestuoso pretendere che il timbro si sostituisca a tutta la scritta esistente sul retro del Buono, fatta eccezione per una parte dell'ultima riga di tale scritta. Cita, a sostegno, la sentenza n. 311/18 depositata il 30.4.2018 dal Giudice di Pace di Bergamo. Ritiene non pertinenti e comunque non condivisibili le decisioni dei Collegi ABF, laddove molteplici sentenze/ordinanze della magistratura ordinaria di merito hanno ritenuto, in analoghe controversie, che il titolare del Buono non aveva motivo di ritenere che i rendimenti non fossero quelli stabiliti dal D.M., che avrebbe potuto e dovuto accertare con l'ordinaria diligenza.

Richiama, a sostegno della correttezza del proprio operato, la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. DT 12.768, del 15.2.2018.

Indica in fine una serie di sentenze e ordinanze della magistratura ordinaria, incluse quelle già citate, che hanno respinto domande analoghe a quella di specie, rilevando che non sussiste affidamento in capo al sottoscrittore, che il timbro apposto sul retro del Buono sostituisce *in toto* la scrittura sottostante, che la sentenza della Corte di Cassazione n. 13987/2007 non riguarda la fattispecie di cui al presente ricorso.

Chiede che il ricorso sia rigettato, stante la piena osservanza della normativa di riferimento, dovendosi considerare, a tutti gli effetti, i Buoni Fruttiferi Postali oggetto del ricorso quali Buoni della serie "Q/P".

DIRITTO

Si rileva che sul fronte dei Buoni Fruttiferi Postali in questione risulta apposto un timbro, con la dicitura “Serie Q/P”, in sostituzione dell’indicazione relativa all’originaria Serie “P”. Sul retro del BFP risulta apposto – sopra l’originaria griglia di rendimento relativa ai Buoni della serie “P” - un timbro con la misura dei saggi di interesse della “Serie Q/P” recante la seguente dicitura: “B.P.F. serie Q/P ai seguenti tassi: 8% fino al 5° anno; 9% dal 6° al 10° anno; 10,50% dal 11° al 15° anno; 12% dal 16° al 20° anno”.

La possibilità di usare i moduli cartacei recanti le condizioni della precedente serie “P” anche per l’emissione di nuovi BFP a condizioni diverse da quelle originariamente indicate è espressamente prevista dall’art. 5 del Decreto del Ministro del Tesoro del 13 giugno 1986, ai sensi del quale *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera Q, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*.

La parte ricorrente chiede che le venga riconosciuto il rendimento atteso dai Buoni in questione in base alla timbratura apposta sull’originale griglia dei rendimenti. Ritiene che, ferme restando le modifiche dei rendimenti relative al primo ventennio dall’emissione, nella timbratura sovrapposta dall’ufficio dell’intermediario manca un’indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno successivo a quello dell’emissione, non risultando quindi modificata l’originaria dicitura che prevede, dal termine del ventesimo anno successivo a quello di emissione, *“più lire 516.300 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione”*.

Visto che è pacifico fra le parti che il rendimento relativo ai primi vent’anni dall’emissione è quello relativo alla serie “Q/P”, secondo il timbro apposto sul retro dei titoli, la controversia attiene pertanto al rendimento per il periodo successivo.

L’intermediario sostiene che, per il periodo dal 21° al 30° anno dall’emissione, continua ad essere prevista la corresponsione, per ogni bimestre, dell’importo risultante dall’applicazione dell’interesse semplice in base al tasso massimo raggiunto e, cioè, al 12 %, come indicato nel D.M. 13 giugno 1986 e nel timbro. Ritiene quindi incongrua la richiesta della parte ricorrente di vedersi corrisposti, per tale periodo, gli interessi al tasso massimo raggiunto dalla serie “P”, non essendo applicabili i rendimenti di tale serie ma quelli della serie “Q/P”.

Ciò posto, in plurime decisioni su analoghe controversie (cfr., *ex multis*, la decisione n. 12308 del 10.6.2018) questo Collegio ha ritenuto di dover seguire l’orientamento della Corte di Cassazione di tutela dell’affidamento del cliente nell’interpretazione delle risultanze testuali del Buono Fruttifero. Il riferimento specifico è alla pronuncia n. 13979/2007 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che ha affermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo, sottolineando che *“La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall’ufficio ai richiedenti può [...] rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all’amministrazione, ma non può far ritenere che l’accordo negoziale, in cui pur sempre l’operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni”*. La funzione stessa dei Buoni Postali, destinati a essere emessi in serie per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollerebbe un’interpretazione diversa, la quale – ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile



all'amministrazione – finirebbe per compromettere le esigenze di tutela del risparmio diffuso (Cass. Civ., SS.UU., 15 giugno 2007, n. 13979).

Sul tema è di recente intervenuto il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 6142 del 3 aprile 2020.

Tale decisione premette che *“... la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione n. 13797/2007, le SS. UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, <la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto>, specificando che siffatta modificazione trova <ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.>. Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007 - che resta pertanto impregiudicato - in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo”*.

La decisione statuisce quindi che *“... il condivisibile inquadramento dei buoni fruttiferi postali nell'ambito della categoria dei documenti di legittimazione (v., oltre a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27209/2005; ed ora, Coll. di Coordinamento n. 22747/2019) se, per un verso, esclude che agli stessi possano attagliarsi i principi di incorporazione e di letteralità (completa) propri dei titoli di credito astratti, rendendo così il diritto alla prestazione ivi documentato suscettibile di essere successivamente etero-integrato in coerenza con lo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione, per altro verso, impedisce di considerare per sua natura non vincolante quanto riportato sulla lettera dei buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall'intermediario, affidandola sempre alla disciplina legale del rapporto su cui si fonda l'emissione del buono, alla stregua di un titolo di credito causale (art. 1996 c.c.)”*.

In conclusione il Collegio di coordinamento, premesso l'accoglimento, nel caso sottoposto al suo esame (del tutto analogo al caso di specie), della *“domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno”*, enuncia il seguente principio di diritto: *“Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.”*

Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie emerge che l'intermediario, nonostante quanto previsto dal D.M. del 13.6.1986, non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli, mancando nel timbro apposto sui Buoni in questione la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno e ingenerando pertanto nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento dei rendimenti indicati originariamente, in termini di importi assoluti, sul retro dei titoli in relazione al periodo successivo al 20° anno dall'emissione.

In base alle considerazioni sopra illustrate, il Collegio accoglie quindi il ricorso e accerta il diritto di parte attrice, con riferimento ai Buoni oggetto di disputa, alla liquidazione degli interessi secondo le condizioni riportate sul verso dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dalla emissione, che l'intermediario dovrà pertanto corrispondere



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

alla parte ricorrente qualora non vi abbia già provveduto (fermo restando che i rendimenti fino al 20° anno sono quelli riferiti, tramite apposita timbratura sul retro, alla serie "Q/P").

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA